



Energy Consulting®

Servizi Energetici Integrati

05/04/2017

NOMINA ENERGY MANAGER 2017

Ai sensi dell'art.19 della Legge 10/91 sono obbligati alla **nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia**, anche detto energy manager:

- i soggetti operanti nel **settore industriale** che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia **superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio**;
- i soggetti operanti nei **settori civile, terziario e dei trasporti** che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia **superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio**.

La Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, nella sezione "soggetti obbligati" della nota esplicativa, precisa che **sono soggetti obbligati tutti i consumatori d'energia sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica**; sono pertanto da ritenersi soggetti obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma:

- le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);
- le persone giuridiche (es. associazioni, fondazioni, società per azioni ecc.);
- enti pubblici anche non economici (es. Comuni, Province, Aziende sanitarie locali, Istituti popolari territoriali per l'edilizia residenziale, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);
- altri soggetti privi di personalità giuridica (es. associazioni non riconosciute, società semplici, irregolari o di fatto, comprensori, consorzi, ecc.).

Non sono invece soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l'esistenza di rapporti di controllo non implica ai fini della nomina l'individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllanti o controllate.

L'adempimento all'obbligo di nomina va espletato **entro il 30 aprile di ogni anno**. Secondo quanto previsto dal D.M. 21 dicembre 2007, articolo 7 comma 1, la nomina entro i termini di legge consente **l'accesso diretto al meccanismo dei certificati bianchi** per progetti relativi ad interventi di efficienza energetica realizzati nell'ambito della impresa/organizzazione/ente nominante.

Entro il 30 Aprile 2017, i soggetti interessati, devono nominare/confermare l'Energy Manager e darne comunicazione alla FIRE esclusivamente mediante la piattaforma web NEMO: <https://nemo.fire-italia.org/>

La FIRE non accetterà nomine cartacee o in formato Excel inviate per posta ordinaria o posta elettronica.

In caso di primo accesso, la piattaforma web NEMO prevede un accreditamento da parte del soggetto nominante ed il successivo rilascio da parte del FIRE delle credenziali di accesso per l'inserimento dei dati di consumo e la nomina dell'Energy Manager.

Per i soggetti che hanno effettuato l'accreditamento lo scorso anno è necessario utilizzare le credenziali a suo tempo rilasciate.

Al seguente link trovate le linee guida per l'utilizzo della piattaforma NEMO: <http://em.fire-italia.org/?p=1242>

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo i migliori saluti.

Lo staff di Energy Consulting